COMPAG Informa

anno 3 Giugno 2005 numero 6



COMPAG • Palazzo Affari Piazza della Costituzione 8 • 40128 Bologna
Tel. 051.519306 • Fax 051.353234 • e-mail: fed.compag@tiscali.it • www.compag.org
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 - DCB BOLOGNA
Reg. Tribunale di Bo n. 7296 del 28.2.03 • Tassa riscossa - Prezzo di copertina euro 0,50

IN QUESTO NUMERO:

RICORSO AL TAR DEL LAZIO E CATTIVI COSTUMI DELLA NOSTRA CATEGORIA

Era doveroso da parte nostra intervenire nella difesa degli interessi dei rivenditori contro iniziative eccessivamente vessatorie da parte di organi istituzionali. Purtroppo in questa vicenda abbiamo ritrovato atteggiamenti negativi proprio in chi, per interesse diretto, avrebbe dovuto appoggiarci.

Ricorso al TAR del Lazio e cattivi costumi della nostra categoria

> Responsabilità e sanzioni nel commercio dei concimi



Aggiornamento sul trasporto di merci pericolose



Abbiamo dovuto constatare, con un certo rammarico, la presenza di atteggiamenti poco costruttivi proprio in momenti e situazioni che avrebbero dovuto creare un clima di unità solidale.

Non ci vogliamo riferire a concetti generici di solidarietà sindacale e all'importanza di individuare delle linee di politica comune per la difesa della categoria, che sono comunque concetti di notevole importanza e validità, ma a qualcosa di più immediato e tangibile. Il fatto consiste nel ricorso che la nostra associazione ha fatto nei confronti di un provvedimento della Regione Lazio la quale, in applicazione al DPR 290/01, ha imposto l'obbligo, attraverso una deliberazione della giunta, di inviare un'ulteriore dichiarazione dei dati di vendita che si somma a quella prevista dal DPR suddetto.

Una dichiarazione che richiede tra l'altro, assieme alla quantità dei singoli prodotti venduti, anche gli estremi dell'acquirente e la precisazione della parcella su cui sarebbe stato effettuato il trattamento.

Non ci soffermiamo a commentare tali richieste, cosa peraltro già fatta e che comunque viene da sé. Vogliamo soffermarci su altre considerazioni.

COMPAG NOTIZIE

Estensione di impiego

Comunicazione inviata a tutti i soci sostenitori il 3 maggio 2005 - Venivano specificate le colture, per lo più orticole, sulle quali il Ministero della Salute aveva concesso l'estensione di impiego di un diffuso agrofarmaco. Veniva anche messa a disposizione l'etichetta così come pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Estensione di impiego e revoca di agrofarmaci

Comunicazione inviata a tutti i soci sostenitori il 16 maggio 2005 - Veniva riportato l'elenco dei prodotti commerciali, a base di paraquat e imazamethabenz, revocati dal Ministero della Salute, specificando la data di revoca ed il periodo di smaltimento scorte concesso sia per i distributori che per gli utilizzatori. Veniva anche data comunicazione dell'estensione di impiego, su vite e pero, di un diffuso agrofarmaco, di cui veniva messa a disposizione l'etichetta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Revoca prodotti lista C

Comunicazione inviata a tutti i soci sostenitori il 16 maggio 2005. Veniva riportato un elenco di prodotti inseriti dal Ministero della Salute nella cosiddetta Lista C per i quali era prevista la revoca dal luglio 2004 ma con un periodo di smaltimento scorte piuttosto lungo. Si trattava di prodotti la cui revoca all'impiego non era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Nuova normativa sui mangimi

Comunicazione inviata a tutti i soci sostenitori il 24 maggio 2005. Venivano date le informazioni basilari relative agli adempimenti richiesti dal nuovo Regolamento 183/2005 riguardante la produzione dei mangimi in tutte le fasi della filiera, dalla produzione primaria alla immissione in commercio del prodotto confezionato.

Formazione nella Regione Lombardia

Comunicazione del 25 maggio 2005 inviata a tutti i soci sostenitori, relativa ad un'iniziativa in corso di realizza-

zione con Assincer e la Regione Lombardia, per favorire l'informazione del settore agricolo su diversi aspetti tecnici tra cui la difesa fitosanitaria delle colture. Gli associati che vorranno usufruire di questo servizio avranno la possibilità di organizzare degli incontri tecnici con i propri clienti, tenuti da importanti personaggi del settore di competenza e con una forte visibilità presso gli utilizzatori, su tematiche scelte dagli stessi associati purché di importanza strategica per il settore agricoltura dell'area interessata. Tale organizzazione non prevede impegni o costi di alcun genere per le aziende commerciali e agricole che intendono partecipare.

L'originale di queste comunicazioni si può trovare su <u>www.compag.org</u> nella sezione "Storico Newsletter".







I PUNTI ESSENZIALI DEL RICORSO CONTRO LA DELIBERA DELLA REGIONE LAZIO

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 22 e 42 del DPR 23.4.2001 n. 290. Violazione della Circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali 30.10.2002.

Il DPR n. 290/01 ha fissato per l'intero territorio nazionale una puntuale disciplina di riferimento in materia di <u>semplificazione</u> dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

......

La Regione ha imposto a carico dei soggetti sopra indicati un gravoso adempimento non previsto dalla normativa statale, la quale viceversa ha espressamente richiesto **l'invio di una sola scheda relativa ai dati di vendita**, e con la scheda introdotta la regione Lazio ha richiesto altresì i dati identificativi dell'acquirente la cui acquisizione è esclusa dalla normativa statale.

Al riguardo anche il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con nota in data 9.8.2004 con riferimento alla nota prot. 67588 in data 11.6.2004 con la quale la regione Lazio ha chiesto un parere sulla possibilità di reinserire il nominativo dell'acquirente nel modello di vendita di cui all'allegato 1 della Circolare 30.10.2002 ha sottolineato che "allo stato attuale i dati di vendita dei prodotti sopra citati devono essere trasmessi utilizzando il suddetto modello vendita, che non prevede l'inserimento del nominativo dell'acquirente" (doc. 5).

2. <u>Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 25, 26 e 42 del DPR 23.4.2001 n. 290.</u> <u>Violazione della Circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali 30.10.2002.</u>

La determinazione assunta dalla Regione Lazio che impone a carico dei rivenditori di prodotti fitosanitari l'obbligo di presentare la scheda di cui all'allegato 1 corretto è stata adottata per presunte finalità di tutela per la salute dell'uomo.

In particolare nelle premesse della deliberazione della regione si legge che "l'acquisizione dei dati identificativi dell'acquirente permette di effettuare un maggiore controllo sull'impiego dei prodotti fitosanitari"e che è stata considerata "l'opportunità di semplificare la scheda dei dati di vendita, nel senso di limitare l'acquisizione dei dati di vendita ai prodotti fitosanitari rientranti nelle categorie dei molto tossici, tossici e nocivi in quanto il loro uso può comportare un alto rischio per la salute dell'uomo".

Detta motivazione si appalesa errata e pretestuosa in quanto, contrariamente a quanto asserito dalla Regione, per tali prodotti la normativa statale posta dal DPR n. 290/01 prevede precise norme che ne disciplinano la vendita e l'acquisto, oltre a richiedere espressamente il rilascio di un'apposita autorizzazione per l'acquisto dei prodotti e dunque <u>la tutela della salute dell'uomo appare garantita sotto ogni aspetto</u>.

Non sussiste pertanto alcuna ragione con riferimento al profilo sanitario che potrebbe legittimare la richiesta della regione Lazio.

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 42 del DPR 23.4.2001 n. 290. Violazione della Circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali 30.10.2002.

La determinazione della regione Lazio di richiedere per i prodotti fitosanitari rientranti nelle categorie dei molto tossici, tossici e nocivi la compilazione e l'invio di una scheda ulteriore e diversa rispetto a quella indicata dal DPR n. 290/01 e della Circolare 30.10.2002 appare vieppiù illegittima ove si consideri che la normativa vigente in materia sopra ricordata prevede un sistema di annotazione e controllo sulla commercializzazione e sull'impiego dei prodotti in esame il quale garantisce la conoscibilità della pressione ambientale derivante dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari e consente alle autorità regionali competenti ogni verifica opportuna nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo realizzati sul territorio.

Istanza di sospensione

Per quanto riguarda il danno basti considerare che l'invio da parte dei commercianti del Lazio di una scheda aggiuntiva a quella prevista dal DPR n. 290/01 richiede un ingiustificato aggravio dei costi legati all'acquisto di un *software* idoneo alla raccolta ed alla elaborazione dei dati richiesti dalla regione.

Vero è infatti che sin da ora i rivenditori dei prodotti in esame dovrebbero dotarsi di un programma *ad hoc* per la raccolta dei dati di vendita del 2005 richiesti dalla regione Lazio, sostenendo così ingiustamente costi elevati di installazione, di gestione e di manutenzione del programma.

Sotto altro aspetto, la richiesta della regione Lazio comporta una perdita di clientela per i rivenditori operanti in province al confine con altre regioni, o comunque una posizione di sicuro svantaggio economico, in quanto ove essi dovessero evadere la richiesta della regione l'acquisto ed i costi di gestione di programmi per la raccolta dei dati di vendita determinerebbe un aumento dei prezzi di vendita dei prodotti in esame (a causa dell'aggravio dei costi dei rivenditori) o comunque una riduzione dei margini di profitto, ed in ogni caso un immotivato aumento dei tempi di vendita.

Trattasi di pregiudizi, tanto in termini di immagine e di perdita di clientela, oltre che economici, che avrebbero effetti continuativi e che sarebbero difficilmente risarcibili per equivalente.

Diversamente non vi è alcuna ragione di interesse pubblico che potrebbe giustificare il diniego della richiesta misura cautelate in quanto, per tutte le ragioni esposte nel ricorso, la normativa statale prevede un sistema di annotazione, comunicazione dati e controllo sulla commercializzazione e sull'impiego dei prodotti in esame il quale garantisce la conoscibilità della pressione ambientale derivante dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari e consente alle autorità regionali competenti ogni verifica opportuna nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo realizzati sul territorio.

Si sottolinea inoltre che non vi è alcun'altra regione che abbia introdotto l'obbligo posto dalla regione Lazio con la determinazione impugnata

SCHEDA DI ADESIONE ALL'ALBO DEI COMMERCIANTI DI PRODOTTI FITOSANITARI

,		
Via	. Cap n	
Tel	P.I	

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di possedere i seguenti requisiti fissati dalla COMPAG per l'iscrizione all'Albo

1) di essere in possesso dell'autorizzazione al commercio e alla vendita rilasciata dal Sindaco del Comune di in data che riporta tutte le specifiche indicate dall'Art. 22 del D.PR. n. 290 del 2001

2) di essere in possesso:

- del certificato di prevenzione incendi e del nulla osta provvisorio
- di non essere obbligato a tale adempimento

CHIEDE

L'iscrizione all'Albo dei prodotti Fitosanitari istutito da COMPAG Allego attestato di versamento di 250 euro sul

c/c 12675401

CONSENTE

in merito all'autorizzazione dei dati personali, ai sensi dell'Art. 10 della legge 675/96, al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e alla loro pubblicazione (COMPAG INFORMA)

ion consente alla loro pubblicazion	ե 🔲
-------------------------------------	-----

Timbro e firma

Da ritagliare e spedire via fax (051/353234) alla COMPAG assieme alla fotocopia dell'attestato di versamento della quota annuale Infatti, non si poteva far finta di nulla. Come associazione nazionale avevamo l'interesse e forse il dovere di intervenire perché iniziative locali come questa possono costituire dei precedenti pericolosi. Se ogni regione dovesse assumere iniziative autonome che non tengono nella dovuta considerazione le indicazioni che derivano da norme nazionali, si finisce nel caos.

L'interesse primario, però, doveva essere dei commercianti locali e per questo si è cercato di coinvolgerli per una ripartizione degli oneri da affrontare. Non per una questione pecuniaria ma per dimostrare la capacità e la volontà ad impegnarsi su un problema comune. D'altra parte la rappresentatività nostra nella regione del Lazio è decisamente limitata rispetto ad altre realtà e quindi a maggior ragione, per l'interesse locale della norma e per la scarsa adesione agli interessi sociali, doveva esserci un coinvolgimento se non di tutti, almeno della maggioranza dei commercianti del Lazio.

I risultati sono stati decisamente deludenti, visto che un numero molto limitato di aziende, rispetto al totale dell'intera regione, hanno appoggiato l'iniziativa. Alcune aziende, poi, che avevano inizialmente dato delega a procedere, sono suc-

cessivamente tornate sui propri passi per motivi che nulla avevano a che fare sul merito dell'iniziativa.

Eppure un adempimento come quello in questione, al di là delle considerazioni di principio, costituirebbe un aggravio non indifferente, se solo pensiamo che l'aggiornamento di un software può costare alcune migliaia di euro, per non parlare dei tempi richiesti nel caso di dichiarazione manuale.

Ci risulta molto difficile comprendere tutto questo soprattutto per alcune considerazioni: questo tipo di iniziativa, come altre già svolte o in corso, mi riferisco in particolare al versamento dell'ecotassa su alcune categorie di agrofarmaci e concimi, e all'obbligo di consegna della scheda di sicurezza, va a vantaggio di tutti, nessuno escluso.

Ma ci si è posti il quesito di quanto sarebbe costato al settore, solo in termini di adempimenti amministrativi, dover effettuare il versamento della tassa del 2% per determinate categorie di agrofarmaci o quale sarebbe l'onere se vi fosse l'obbligo di impiantare una copisteria per distribuire centinaia di migliaia di schede di sicurezza agli agricoltori?

Questi sono solo alcuni esempi ma altri se

ne potrebbero fare.

A non tutti è forse ancora chiaro un concetto molto elementare, Compag non è un'emanazione di un qualche organismo pubblico o un'associazione alla quale venga attribuita una funzione pubblicistica e quindi soggetta a ricevere finanziamenti statali o locali. È un'associazione che si è formata dal basso per iniziativa di alcuni commercianti che ritengono di voler essere protagonisti della propria attività per non subire passivamente l'iniziativa di altri, siano essi le pubbliche istituzioni, l'industria o chi altro. Nel far questo finisce, inevitabilmente, per difendere degli interessi generali, anche di coloro che più o meno inconsapevolmente non ne apprezzano l'operato.

Comprendiamo che in momenti di difficoltà e delusione vi possa essere una minore adesione ai principi sindacali, ma su iniziative concrete questo non dovrebbe verificarsi. Temiamo che in tali comportamenti si possano nascondere atteggiamenti di mero opportunismo e, pertanto, ci sentiamo di doverli evidenziare e denunciare esortando tutti ad una maggiore responsabilità e consapevolezza del ruolo svolto.

Pietro Ceserani

RESPONSABILITA' E SANZIONI NEL COMMERCIO DEI CONCIMI

Forse i tempi non saranno brevi o forse non vi saranno mutamenti rispetto all'attuale situazione circa l'attribuzione di responsabilità e quindi l'applicazione di sanzioni in merito al mancato rispetto delle norme per l'immissione in commercio e la vendita dei concimi.

Premessa

Partiamo da lontano, vale a dire dalla legge comunitaria 2004, n.62/2005, la quale, all'articolo 13, dà delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, stabilendo un termine di 12 mesi dalla sua entrata in vigore. La norma rivisitata, pertanto, dovrà essere pronta entro il 26 aprile 2006.

In particolare la delega al Governo riguarda la revisione della legge 19 ottobre 1984 n. 748 che impartisce le disposizioni per l'immissione in commercio e la vendita dei fertilizzanti. Secondo la legge comunitaria 2004 i principi ispiratori su cui dovranno essere basate le modifiche sono i seguenti:

a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

b)utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE" (questo significa che dovrà essere stabilito in quale forma, ossido o elemento semplice, gli elementi nutritivi dovranno essere riportati in etichetta);

c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformita' dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;

d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettivita', proporzionalita' e dissuasivita', ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

Ciò che in questo momento maggiormente interessa e sul quale vogliamo focalizzare la nostra attenzione è il punto d) riguardante le sanzioni.

Le responsabilità

Vogliamo precisare che già nel Regolamento 2003/2003 CE era specificato che veniva lasciato agli stati membri il compito di stabilire delle sanzioni per l'articolato del regolamento stesso e, nel caso di mancata emanazione o fino all'emanazione di un nuovo dispositivo si sarebbero dovute applicare le attribuzioni di responsabilità e il relativo impianto sanzionatorio presente nella norma naziona-

Ora il Regolamento 2003/2003 CE, in quanto tale, entra in vigore direttamente senza bisogno di emanazione di dispositivi nazionali.

Esso inoltre, lo specifichiamo anche se qualcuno potrebbe considerarlo non necessario, regola solamente l'immissione in commercio e la vendita dei soli concimi CE, per i concimi nazionale vale ancora la legge 748.

Pertanto, al momento, sia i concimi Ce che quelli nazionali, sono normati, in relazione alle sanzioni dalla 748.

Ecco allora che è necessario prendere in considerazione quest'ultima norma per analizzare come noi auspichiamo dovrebbe essere modificata.

Diciamo in primo luogo che una revisione delle sanzioni comporterà sicuramente un adeguamento della loro entità e pertanto dovremmo augurarci che la disposizione di modifica indicata dalla legge comunitaria non venga mai portata a termine, perché anche se alcuni principi su cui si basano i criteri sanzionatori della 748 sono poco rispondenti alla realtà, non capiamo perché dovremmo essere soddisfatti di un inasprimento delle sanzioni. Questo auspicio non è così peregrino se si valuta la situazione politica sempre più protesa alle elezioni di fine legislatura e se si considera che l'esecutivo sta sempre più operando in situazioni di emergenza piuttosto che di programmazione.

Per non trovarsi impreparati, però, è necessario supporre che venga dato adito all'art. 13 della legge comunitaria e siano elaborate le nuove sanzioni.

Allora in questa ipotesi dobbiamo partire dal valutare che cosa prevede la 748: innanzitutto questa norma fa una distinzione tra caratteristiche intrinseche ed estrinseche del concime. Cosa siano le caratteristiche intrinseche ed estrinseche di un concime è presto detto, le prime riguardano la qualità del concime, quindi per esempio il titolo, le seconde invece sono le caratteristiche che si possono osservare, come ad esempio le indicazioni che devono essere riportate in etichette.

La 748 stabilisce che chi opera la vendita di concimi non può essere perseguito se il titolo dichiarato non corrisponde al contenuto perché chi vende un prodotto già confezionato, non può essere a conoscenza del contenuto o quanto meno deve fidarsi del fornitore. Si tratta in questo caso di una caratteristica intrinseca del concime.

Su questo nulla da obiettare il principio è fin troppo ovvio.

Dissentiamo, però, quando la 748 stabilisce, senza porre dei limiti o delle condizioni, che chi opera la vendita debba essere responsabile delle caratteristiche estrinseche, perché ad esempio la stesura dell'etichetta è un'operazione molto complessa che implica una conoscenza approfondita degli allegati della 748 e delle loro modifiche che si sono susseguite numerose negli anni.

Si tratta insomma di un'operazione per specialisti ed è fuori di dubbio che gli intermediari non possano e non debbano essere considerati degli specialisti nell'elaborazione delle etichette.

Considerazioni

Siamo d'accordo che si cerchino degli ostacoli sanzionatori a chi, anche nel commercio, perpetra le frodi, ma questo non deve implicare che il commerciante possa essere coinvolto in responsabilità che non gli competono a tutti gli effetti.

In passato, episodi di sanzioni verso com-

mercianti per errori in etichetta si sono risolti positivamente perché le aziende produttrici si sono impegnate a far fronte alle proprie responsabilità, però nella prospettiva di modifica della legge riteniamo opportuno che chi andrà a porre mano all'impianto tenga conto dell'effettivo ruolo svolto dai diversi soggetti.

Una condizione che ci sentiamo di poter suggerire nell'individuazione delle sanzioni al mondo commerciale è quella della reiterazione del reato, vale a dire che dovrebbe essere sanzionato solamente l'intermediario che viene trovato a ripetere lo stesso tipo di infrazione, dimostrando l'intenzionalità a commettere il reato. Diversamente, un commerciante potrebbe essere sanzionato in presenza di errore, intenzionale o meno, del produtto-re/importatore senza avere consapevolezza del motivo.

Infatti secondo la legge dovrebbe conoscere tutte le norme relative all'etichettatura, compresi i continui aggiornamenti, verificare la rispondenza del prodotto alle norme al momento della consegna e, nel caso di una qualche inadempienza, rifiutare la merce.

Vittorio Ticchiati



AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

L'Accordo Europeo per il Trasposto Internazionale di Sostanze Pericolose è soggetto a continue modifiche ed aggiornamenti ed è previsto che ogni due anni venga pubblicata una nuova versione

Breve cronistoria ed introduzione

Una prima versione dell'Adr, l'Adr ristrutturata, trovò applicazione il 1° luglio 2001. Successivamente vennero apportati una serie di emendamenti che ne cambiarono l'impostazione con l'introduzione, tra l'altro, dei gruppi di imballaggio e di una tabella che raggruppava tutte le merci pericolose, nella quale erano elencate, per ciascuna merce pericolosa, le disposizioni speciali di trasporto e le esenzioni relative alle merci pericolose imballate in quantità limitata. Si trattava della cosiddetta Adr ristrutturata 2003 entrata in vigore il 1° gennaio 2003.

La nuova versione, ADR ristrutturata 2005, è entrata in vigore il 1° gennaio 2005 ma la sua applicazione parte dal 1°luglio 2005 e, per alcuni aspetti di grande importanza per il trasporto di piccole quantità, riguardanti la maggior parte delle rivendite che operano in agricoltura, dal 1° gennaio 2007. È comunque previsto un periodo transitorio, fino alla data di applicazione, durante il quale rimane in vigore la versione precedente

Ricordiamo un concetto molto importante che nasce dalla complessità della norma per cui risulta particolarmente difficoltosa l'applicazione per aziende di piccole dimensioni le quali, ove non applicabili le esenzioni per unità di trasporto, sono obbligate per legge ad avvalersi di un consulente dei trasporti. È doveroso, inoltre precisare, perché ancora non sembra un concetto da tutti acquisito, che le aziende la cui attività principale risiede nel commercio di sostanze pericolose, quindi anche le rivendite di agrofarmaci e concimi, che fanno consegna con mezzi propri, rientrano nei termini di applicazione dell'Adr. Possono eventualmente rientrare nelle esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, le quali non sono esenzioni totali, ma parziali, degli adempimenti previsti dall'Adr. Va d'altra parte riconosciuto che i controlli in questo settore sono poco frequenti sia perché l'Adr è una materia ostica anche per gli organismi di controllo, sia perché il settore degli agrofarmaci è talmente specifico da essere poco conosciuto.

Un'ulteriore precisazione va fatta riguardo al fatto che l'Adr non si applica esclusivamente al trasporto, in quanto comprende il carico e lo scarico. Pertanto, anche queste operazioni devo-

no seguire precise norme precauzionali. Questa precisazione è importante perché le rivendite che non effettuano consegna a domicilio devono comunque attenersi all'Adr per gli aspetti che loro competono, in quanto effettuano appunto il carico e lo scarico. In particolare hanno dei doveri in merito alla formazione del personale, alla dotazione di strumenti adeguati per tale operazione, ai documenti di trasporto e alle precauzioni di carico e scarico che comprendono anche il controllo del mezzo da caricare. E qui viene il bello perché il mezzo di trasporto, a parte quei pochi cosi in cui si fa ricorso a trasportatori terzi, se non è il mezzo della rivendita è il mezzo dell'agricoltore o del contoterzi-

L'agricoltore non avendo come attività principale l'utilizzo di sostanze pericolose, ma essendo queste solo uno dei mezzi di produzione dell'azienda agricola, non deve applicare l'Adr, è però tenuto al rispetto di norme igieniche elementari e all'assunzione di accorgimenti per non arrecare danni agli altri e all'ambiente. Ad esempio non potrà caricare agrofarmaci

su un'auto destinata al trasporto di persone e, inoltre, dovrà preoccuparsi di utilizzare un mezzo ed effettuare il carico in modo di dare garanzie di sicurezza. Dovrebbe avere a bordo anche dispositivi protettivi nel caso di incidente e strumenti di pulizia e prevenzione incendio.

Non è da trascurare che l'azienda agricola con dipendenti è soggetta all'applicazione della 626/94 e quindi deve fare la valutazione del rischio ed in particolare del rischio chimico, anche per il trasporto.

Sono tutti questi, fattori che, spesso, non vengono presi in considerazione nella gestione della rivendita, perché vi è una limitata conoscenza di queste norme cui corrisponde una vasta elusione, anche legata alla limitatezza per non dire totale mancanza dei controlli.

Non bisogna però sottovalutare l'eventualità che si verifichino dei casi estremi e del tutto particolari che vogliamo descrivere con un esempio:

prendiamo il caso di un agricoltore che carichi alla meno peggio degli agrofarmaci su di un mezzo inadeguato ed in seguito ad un incidente arrechi un danno irreparabile a terzi o a se stesso e la causa sia riconducibile ad un agrofarmaco. Un magistrato scrupoloso che andasse ad analizzare tutte le norme sul trasporto troverebbe delle inadempienze e quindi delle responsabilità anche da parte dell'azienda rivenditrice, la quale ricadendo negli adempimenti dell'Adr ha la responsabilità del carico.

È importante sapere questo per essere preparati ad ogni evenienza, ricordando che l'applicazione delle norme sul trasporto rientra nell'ambito sanzionatorio delle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro.

L'Adr 2005

Le considerazioni che abbiamo voluto fare poco sopra ci sono servite per fare il quadro della situazione e crediamo che tutti



dovrebbero quantomeno utilizzare per una riflessione. L'Adr è una norma che fornisce dei riferimenti per tutti i settori e tutte le forme di trasporto, è pertanto notevolmente complessa e difficile da decifrare e da applicare al nostro settore che ha delle peculiarità molto specifiche, soprattutto la notevole diversità dei prodotti. Per di più i quantitativi normalmente trasportati sono molto limitati e quindi particolarmente gravosi gli adempimenti proposti. È però fuori di dubbio che nell'applicazione di questa norma si deve tenere in considerazione l'entità dell'attività svolta. Chiunque, ad ogni modo, si deve preoccupare di adottare almeno le misure minime di prevenzione dimostrando una presa di coscienza dei rischi della propria attività.

Detto questo possiamo tornare alle novità previste dall'Adr ristrutturata 2005. In particolare i punti da ricordare sono i seguenti:

1. Adempimenti per la sicurezza

- **2.** Il certificato di formazione professionale del conducente
- **3.** La formazione del personale diverso dal conducente
- 1. Questo è un capitolo del tutto nuovo che prevede un'analisi approfondita e dettagliata dei rischi e della sicurezza. Prescrive degli adempimenti molto precisi come il riconoscimento dei conducenti, attraverso un registro dei certificati che deve essere tenuto presso l'autorità preposta. Richiede che la sosta possa avvenire solamente in aree ben illuminate e non accessibili al pubblico, e la realizzazione di un piano per la sicurezza.

Questo adempimento non è obbligatorio nel caso si rientri nelle esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

2. A partire dal 1° gennaio 2007 il certificato sarà obbligatorio anche per i veicoli di peso inferiore a 3,5 t, eccezion fatta per i casi che rientrano nelle esenzioni relati-



ve alle quantità trasportate per unità di trasporto.

3. La formazione del personale non conducente era già presente nella norma precedente ma in questo caso è stato inserito anche come elemento fondamentale del piano per la sicurezza.

Vittorio Ticchiati

BREVI

La riclassificazione degli agrofarmaci

Diamo una indicazione su come procederanno le cose a livello ministeriale, riprendendo informazioni già fornite nel corso dell'ultimo anno

Il 30 luglio 2004 era entrato in vigore il d.lgs 65/2003 il quale stabiliva che appunto, dal 30 luglio 2004, tutti gli agrofarmaci avrebbero dovuto essere riclassificati a norma dello stesso d.lgs. A quella data però le proposte di classificazione presentate dalle società produttrici non erano ancora state riviste dall'Istituto Superiore della Sanità e pertanto venne comunicata una deroga, mediante una semplice lettera informativa del Ministero indirizzata alle sole aziende produttrici, quasi che i distributori non avessero interesse in questo.

Fino ad ora, comunque, nessun decreto con la nuova classificazione e la nuova etichetta è stato emesso ma, soprattutto, ciò che maggiormente a noi interessa è che tali decreti saranno notificati, di volta in volta, direttamente alle aziende interessate e saranno, se lo saranno, pubblicati solo dopo l'entrata in vigore.

In pratica succederà quanto segue: da fine giugno a fine settembre 2005, il Ministero della Salute emanerà la maggior parte dei decreti, non la totalità, con la nuova classificazione degli agrofarmaci, mediante comunicazione diretta alle aziende. Questi decreti entreranno in vigore il 1° ottobre, pertanto da quella data le confezioni dovranno essere prodotte con la nuova etichetta. Fino al gennaio 2006, però, sarà concesso uno smaltimento scorte e le aziende produttrici potranno continuare a fornire i prodotti con l'etichetta vecchia. I distributori e gli utilizzatori potranno vendere o utilizzare le confezioni con vecchia etichetta fino alla fine di gennaio 2007.

Come sopra accennato, il 1° ottobre 2005 non tutti i decreti saranno stati emanati, pertanto,

per una parte degli agrofarmaci, la nuova classificazione arriverà solo successivamente. Rimarranno comunque valide, per questi ultimi, le date di smaltimento dei prodotti con vecchia etichetta del 30 gennaio 2006 e 2007.

Quali saranno i prodotti che cambieranno di classe e quali no, lo sapranno solo le aziende produttrici perché non si sa bene se, ed eventualmente quando e come, saranno pubblicati i decreti e le nuove etichette.

Ricordiamo che questa nuova classificazione non sarà indolore per i distributori, perché il cambiamento di classe implicherà magazzini più capienti, in grado di contenere una quantità superiore di prodotti di classe T+,T, Xn, un maggior numero di prodotti acquistabili solo con patentino e per i quali è obbligatoria la registrazione di carico e scarico.

Ricordiamo, inoltre, che alla nuova classificazione è legato l'obbligo di consegna della scheda di sicurezza.

Corsi per agricoltori in Lombardia

Nell'ambito dei piani di sviluppo rurale la regione Lombardia ha previsto un'area dedicata alla formazione per garantire un continuo aggiornamento degli operatori agricoli sui vari argomenti di stretta pertinenza che possono riguardare sia aspetti gestionali che agronomici o di difesa.

In questa prospettiva e nell'ottica di fornire un servizio ulteriore al cliente, la nostra associazione ha assunto l'iniziativa di organizzare dei corsi per la clientela degli associati che hanno richiesto questo intervento.

L'obiettivo dell'operazione consiste nel progetto di creare, attraverso l'associazione di categoria, un insieme di servizi aggiuntivi che dovrebbero permettere di aumentare la fiducia del cliente, di creare sempre più motivi di incontro e quindi opportunità commerciali.

Vi è anche un aspetto che non può essere trascurato da parte di chi offre anche il servizio di stoccaggio di cereali e oleaginose che è quello di un maggiore coinvolgimento del produttore primario alle problematiche che potrebbero insorgere successivamente. Infatti, molto probabilmente, sarà trattato il problema micotossine e sappiamo bene che questo può avere origine già in campagna. Affrontare la problematica assieme all'agricoltore, alla presenza di esperti in grado di dare consigli utili e di portare anche il punto di vista degli organi di controllo, può avere una funzione preventiva non certo da trascurare.

Ma verranno sicuramente affrontati anche problemi legati alla difesa, magari incentrati su patologie o fitofagi che costituiscono un problema crescente e fonte di notevoli preoccupazioni, come può essere la diffusione della *Diabrotica virginifera*. O, ancora, potrà essere affrontato il problema PAC in una forma in cui i singoli agricoltori potranno porre all'attenzione di esperti la propria realtà e comprendere individualmente le conseguenze per la propria attività.

L'aspetto fondamentale e credo qualificante è che il commerciante che richiede l'organizzazione del corso potrà scegliere gli argomenti di proprio interesse e dei propri clienti.

La situazione della fornitura dei mezzi tecnici in Europa. Dalla relazione del Presidente del Coceral, l'associazione europea dei distributori.

Il mercato

Nel 2004 il mercato degli agrofarmaci a livello continentale, ha seguito la tendenza al ribasso osservata negli anni precedenti. Questo mercato è dominato da un numero ristretto di aziende produttrici ed è largamente influenzato dall'evoluzione della società civile che vede di cattivo grado l'utilizzo dei prodotti per la difesa delle colture e la possibilità che rimangano residui sui prodotti alimentari.

Nonostante il mercato 2004 dei fertilizzanti sia rimasto stabile, è importante sottolineare quanto esso soffra di tensioni di diversa natura: aumento della concorrenza a livello mondiale, diminuzione delle risorse disponibili, concentrazione della produzione.

Inoltre, per entrambi questi mercati, fertilizzanti e prodotti per la difesa, vi sono numerosi motivi di incertezza legati all'andamento della produzione agricola e all'elevata regolamentazione che imbriglia l'intero sistema a tutti i livelli: produzione, distribuzione ed utilizzo. Infine, non si può sottovalutare la grande apprensione degli operatori per l'impatto che potrà avere la PAC sul settore.

La regolamentazione

Il Coceral ha continuato a svolgere un ruolo attivo presso la Commissione UE in rapporto alla cosiddetta "strategia tematica" per l'utilizzo durevole degli agrofarmaci. Il processo legislativo è ancora in corso ma alcuni degli sforzi saranno quasi certamente ricompensati come, ad esempio, l'eliminazione delle proposte per una riduzione sistematica nell'impiego dei mezzi di protezione.

L'azione sui limiti massimi ammessi si è concentrata soprattutto sul Parlamento. Vi sono parecchi contatti con i Membri del Parlamento per informarli della posizione del Coceral che ha, tra l'altro, partecipato alle riunioni della Tavola Rotonda sulla sicurezza alimentare. Questa attività ha permesso di modificare alcuni importanti aspetti di questo regolamento.

La ecocondizionalità ha un'influenza notevole sul settore dei mezzi tecnici e pertanto sono stati stabiliti dei contatti con la Commissione e sono in programma degli incontri informativi. Va sottolineato come la condizionalità possa essere utilizzata come strumento per stabilire un rapporto di fiducia con il cliente sotto il profilo dell'assistenza tecnica, dando un plus valore alle aziende in grado di agire in questa direzione.

Il manuale dei fertilizzanti

Sarà pronto alla fine del mese in corso il manuale dei fertilizzanti che abbiamo deciso di realizzare per fare chiarezza e dare dei riferimenti precisi ai commercianti, su un argomento forse troppo trascurato.

Non riguarderà gli aspetti agronomici, un punto di vista che è stato ed è affrontato a vari livelli ormai da tempo, ma riguarderà gli aspetti gestionali ed i rapporti di filiera attraverso lo sviluppo e l'analisi delle norme che regolamentano il settore.

Un tema molto controverso è ad esempio quello che si rifà alla definizione di prodotto finito o di prodotto alla rinfusa, diversa per i concimi CE e quelli nazionali, e ai diversi adempimenti richiesti, in termini di etichettatura e chiusura. Riteniamo pertanto che possa divenire uno strumento utili da tenere obbligatoriamente in azienda in modo da poter essere frequentemente consultato.

Di seguito riportiamo l'elenco degli argomenti trattati, aggiungendo che sarà dato gratuitamente a tutti i soci sostenitori al momento del pagamento della quota associativa 2006.

INDICE

PREMESSA

- Normative inerenti la distribuzione dei fertilizzanti
 - 0 748/84
 - 0 2003/2003
 - o 626/94 e modifiche
 - o Seveso III e prevenzione incendi

 - o D.lgs n.65/2003 e circolare gen./04
 - o Residui animali
 - o Dazi ed antidumping
 - o Contratto nazionale

IMPORTATORE/PRODUTTORE

- Norme di carattere amministrativo
 - o Dazi e antidumping
 - o Tasse portuali
 - o IVA
 - o Ecotassa
- Norme di prevenzione
 - o Residui animali
 - o Prodotti pericolosi (trasporto, stoccaggio,
- Norme di etichettatura
 - o Concimi nazionali (748)
 - o Concimi CE (2003)

- o Residui animali
- Concimi biologici

COMMERCIANTE

- Norme di carattere amministrativo
 - o Ecotassa
 - o IVA
- Norme di prevenzione
 - o Prodotti pericolosi (trasporto, stoccaggio,
- Interpretazione dell'etichetta
 - o Concimi (748 e 2003), residui animali, concimi biologici

Consigli utili per l'acquisto (epoca, reclami ecc.) e logistica

AGRICOLTORE

- Norme di carattere amministrativo
 - o Ecotassa
 - o IVA
- Norme di prevenzione
 - o Prodotti (stoccaggio, SDS)
- Lettura dell'etichetta
 - o Concimi (748 e 2003), residui animali, concimi biologici

Consigli utili per l'acquisto (epoca, reclami

CONVEGNO NAZIONALE

È stata già fissata la data per il prossimo convegno nazionale della Compag che si terrà a Rimini, come le ultime due edizioni, il 26 novembre 2005. In quella occasione verrà affrontato il tema del cambiamento strutturale che sta investendo il settore come conseguenza della crisi economica e delle prospettive del mercato dei mezzi tecnici. Prospettive che risultano particolarmente condizionate dalle conseguenze della riforma Pac e dall'entrata di nuovi Paesi nel mercato comune.



PILL QUALITÀ PIÙ PRODUZIONE

una concia industriale a tutela dell'Agricoltore:

- indicazione del prodotto impiegato
- chiarezza nelle dosi utilizzate
- analisi effettuate da laboratori accreditati
- "percorso qualità" attestato dal Marchio



CompagInforma

Direttore responsabile Vittorio Ticchiati

Direzione, Amministrazione, Redazione, Pubblicità, Abbonamenti

Piazza Costituzione, 8 - 40128 Bologna Tel. 051 519306 - Fax 051 353234 E-mail: fed.compag@tiscali.it

Proprietà

Compag - Federazione Nazionale Commercianti Prodotti per l'Agricoltura Piazza Costituzione, 8 - 40128 Bologna

Editore

IN.edit sas - Castel S. Pietro Terme BO

Impaginazione e Stampa IN.edit sas - Castel S. Pietro Terme BO

Autorizzazione Tribunale di Bologna N. 7296 del 28/02/03

Periodicità

ANNO 3 - GIUGNO 2005 - NUMERO 6

Agenzia Pubblicitaria:

Advercom - Ponte dell'Olio - PC



IDRORAME FLOW formulazione classica 193 g/l*

KING elevata concentrazione 360 g/l*

- 🚅 Equilibrato rapporto tra prontezza e persistenza d'azione
- 📲 Elevata selettività anche per le applicazioni più delicate
- 🚅 Formulazione flowable di qualità superiore
- Classificazione favorevole

Solo 3 gg di intervallo di sicurezza su Fragola, Patata, Pomodoro e tutti gli altri ortaggi.

